

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE
PROVINCIA DI ASTI

Deliberazione N. 25
In data 24.07.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemila QUATTORDICI il giorno VENTiquattro del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione. All'appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	MANCUSO CALOGERO	X	
2	BREZZO GIORGIO	X	
3	COPPA MARIO	X	
4	SCIARRINO DAVIDE	X	
5	BORRIONE PAOLA	X	
6	GIANUZZI GIULIANO	X	
7	BORDINO GIUSEPPE	X	
8	STELLA ELISABETTA	X	
9	CAROSSO MARGHERITA	X	
10	CORTESE EZIO	X	
11	GHIONE DIEGO	X	
12	VESPA MARCO	X	
13	ICARDI ROBERTO	X	
	TOTALE	13	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Carafa

Il Presidente MANCUSO CALOGERO - Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 29/04/2014, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Costi anno 2014 (€)
Polizia municipale	0
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	416.640,00
Illuminazione pubblica	149.550,00
Protezione civile	0
Servizi demografici	53.000,00
Urbanistica e assetto del territorio, servizi per l'edilizia	750,00
Manutenzione infrastrutture	0
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	1.000,00
TOTALE	620.940,00

DATO ATTO che:

- che con precedente deliberazione del Consiglio comunale sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota abitazione principale e pertinenze classificata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7	0 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4 per mille
Aree edificabili	8,6 per mille
Terreni	7,6 per mille
Altri fabbricati classificati nelle categorie C/1, C/3, C/4, C/5, D, B e A/10	8,6 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DL 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica (l'esenzione non opera per le cat. A01 – A08 – A09).
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- aliquota 2 per mille per:
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.
 - unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all'abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non locata.

- abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, nonché le relative pertinenze;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia, dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DL 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari di cui sopra si detrae fino a concorrenza del suo ammontare la detrazione di euro 100,00 qualora il soggetto passivo abbia un ISEE non superiore a 7.500, 00 euro.

Nel caso dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, la detrazione spetta solo per gli alloggi regolarmente assegnati e va a beneficio del solo assegnatario che utilizza l'immobile a titolo di abitazione principale, in ragione dell'autonoma obbligazione tributaria del possessore e dell'occupante.

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTO il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale i terreni agricoli sono in ogni caso esclusi dalla TASI;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147.

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 120.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 19,32%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€.120.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€.620.940,00
Differenza (B-A)	€.500.940,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	19,32%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote e le detrazioni per l'anno 2014 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui in premessa;
- 2) Di dare atto che:
 - le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147.
 - tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 19,32%;
- 3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, affissione di manifesti e altre forme di pubblicità, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta;
- 4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO COMUNALE



Parere tecnico

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO




ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal

Castagnole delle Lanze li

5/08/2018
17/08/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva per decorrenza di termini a partire dal _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000

Castagnole delle Lanze li

IL SEGRETARIO COMUNALE



Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo
Castagnole delle Lanze li

IL SEGRETARIO COMUNALE